

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI OTTOBRE

IN PRIMO PIANO

IN GAZZETTA IL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Il rinvio per i titolari di partita Iva, al 16 gennaio 2024 e limitatamente al periodo d'imposta 2023, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ma anche il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022 e la proroga, dal 31 ottobre al 30 novembre, del termine per comunicare all'Inps la presa in carico dei percettori del Reddito di cittadinanza da parte dei servizi sociali ai fini della concessione dell'indennità fino al prossimo 31 dicembre. Sono solo alcune delle misure previste dal [D.L. n. 145/2023](#), collegato fiscale alla legge di Bilancio 2024, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre](#). Il provvedimento, in vigore dal 19 ottobre scorso, reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. All'interno del provvedimento, anche il differimento dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 della scadenza per presentare la richiesta di riversamento del credito d'imposta per attività ricerca e sviluppo, così come dei termini di versamento della prima rata che scadrà il 16 dicembre 2024 e non più il 16 dicembre 2023 e l'anticipo al 1° dicembre prossimo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022. Tra le altre misure, vale la pena segnalare anche quella relativa al contributo di solidarietà per le imprese energivore. Per calcolare lo stesso contributo temporaneo per il 2023, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b) del Tuir, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Inoltre, per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n.

69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Spazio, infine, anche alle novità in materia di campagna di verifica reddituale per i pensionati. Il recupero delle prestazioni indebite relative al periodo d'imposta 2021, infatti, partirà il 31 dicembre 2024.



IN GAZZETTA IL DECRETO FLUSSI 2023-2025

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 n. 231](#) il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023](#) relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, saranno ammessi complessivamente 452mila cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Nello specifico, si prevede l'ingresso di 136mila cittadini stranieri per l'anno 2023, 151mila per l'anno 2024 e 165mila per il 2025. Il DPCM distribuisce queste quote tra settori, tipologie di lavoro e di lavoratori e chiarisce quali sono i principi da seguire per gli ingressi fuori dalle quote. Le richieste di nulla osta al lavoro potranno essere presentate a partire dal prossimo 2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia; dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali; dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali. I termini sono validi fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

- ❖ *[Decreto omnibus: la legge di conversione in Gazzetta](#)*
- ❖ *[Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali](#)*



APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO, LE ISTRUZIONI PER CHI ASSUME NEL 2023

Rilasciate dall'**Inps** le istruzioni operative sul regime contributivo per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che hanno assunto apprendisti di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023, e assumeranno fino a fine anno, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.81/2015. Nel [messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023](#), inoltre, l'Istituto ha fornito le indicazioni utili alla compilazione dei flussi UniEmens. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove relativa al finanziamento delle gestioni previdenziali interessate è fissata secondo le misure crescenti dell'1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006. Tuttavia, l'Inps ha chiarito che per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori sopra citati l'aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, seguendo i criteri elencati dal menzionato decreto legislativo; mentre è ridotta al 5% a partire dal 25° mese, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2015. Si precisa, inoltre, che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (pari, complessivamente, all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Per quanto attiene alle ulteriori condizioni in capo al datore per l'applicazione dei benefici contributivi in argomento, l'Istituto ha rinviato alle precisazioni del paragrafo 3 della circolare n. 70/2022; con riferimento, invece, agli obblighi contributivi previsti in materia di ammortizzatori sociali, le cui tutele sono state estese dalla legge di Bilancio 2022 anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, le istruzioni da seguire sono elencate nella circolare Inps n. 76/2022. Per l'esposizione nei flussi UniEmens dei dati relativi agli apprendisti assunti sempre a partire dal 1° gennaio 2023, i datori dovranno usare i codici TipoContribuzione **Y1, Y2, N1, N2, J9 e K9**, relativi al diverso carico contributivo afferente ai lavoratori. In conclusione, l'Istituto ha sottolineato che i codici TipoContribuzione sopra riportati devono essere

utilizzati esclusivamente con l'esposizione nel flusso UniEmens del codice Tipo Lavoratore "PA", avente il significato di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore", oppure "MO" (zero), avente il significato di "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo".

- ❖ RdC oltre le 7 mensilità: come continuare a riceverlo
- ❖ Bolzano-Alto Adige: prime indicazioni sull'accesso al Fondo solidarietà bilaterale
- ❖ Fondo solidarietà trasporto aereo: così il pagamento della CIGS
- ❖ Proroga CIGS in deroga: imprese obbligate a versare il contributo addizionale
- ❖ Riconteggio debiti annullati agricoli autonomi: come inoltrare la domanda
- ❖ Riconteggio debiti contributivi annullati: domande entro il 10.11
- ❖ Pensioni giornalisti dipendenti: così il versamento del contributo straordinario
- ❖ Trasporto pubblico: in vigore dal 17.10 l'adeguamento del Fondo di solidarietà
- ❖ Richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta
- ❖ Esonero TFR e ticket licenziamento per CIGS anche per il 2023 e il 2024



CONTRATTI A TERMINE, I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE CAUSALI

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha pubblicato lo scorso 9 ottobre la [circolare n. 9/2023](#) sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro sui contratti a termine. Nel dettaglio, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di utilizzo del contratto a termine con particolare riferimento alle causali previste dalla contrattazione collettiva. La circolare chiarisce anche quando sarà possibile, entro il 30 aprile 2024, l'utilizzo di causali siglate fra lavoratore e datore di lavoro in assenza di previsioni contrattuali, ribadendo anche che tale termine si intende riferito alla stipula del contratto e non alla sua durata, che potrà quindi andare anche oltre il 30 aprile 2024. Il Ministero ha poi chiarito che il comma 1-ter dell'art. 24 introduce un azzeramento delle causali per i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, consentendo, entro i limiti di durata complessiva di 24 mesi, l'utilizzo di 12 mesi di contratto privo di causale con rinnovi o proroghe collocate dopo il 5 maggio del 2023. Tale lettura avvalorata le deduzioni diffuse dall'[approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dello scorso 3 agosto](#) dal titolo "**Riflessioni sul contratto a termine dopo la conversione del D.L. 48/23**". La circolare ragguaglia, infine, tutte le novità relative al computo dei lavoratori somministrati come introdotte dal comma 1-quater dello stesso articolo.

- ❖ [*Somministrazione a tempo indeterminato: ecco i lavoratori esclusi dal limite del 20%*](#)
- ❖ [*Fondo familiari studenti vittime di infortuni: così le modalità di accesso*](#)
- ❖ [*Spettacolo, in Gazzetta Ufficiale la lista dei lavoratori discontinui*](#)
- ❖ [*Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro*](#)



LAVORO SPORTIVO: I PRIMI CHIARIMENTI DALL'INL SULLA RIFORMA

Con la [circolare n. 2/2023](#), pubblicata lo scorso 25 ottobre, **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro** fornisce i primi chiarimenti sulla riforma del lavoro sportivo e in particolare sul decreto correttivo entrato in vigore a inizio settembre (D.Lgs. n. 120/2023). Il documento di prassi fa il punto sul lavoro subordinato e autonomo nel settore del professionismo e dedica maggiore attenzione al lavoro sportivo nel dilettantismo dove vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali si presume il rapporto di lavoro autonomo sotto forma di co.co.co.. Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo. L'Ispettorato prosegue chiarendo come l'onere delle comunicazioni obbligatorie (in scadenza entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro) sia liberamente espletabile sia attraverso i tradizionali canali Unilav sia attraverso il RAS (Registro Nazionale per le Attività Sportive). Dopo aver tratteggiato il quadro sanzionatorio, l'Ispettorato ricorda che il RAS non è ancora pienamente operativo in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo di concerto fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Dipartimento dello Sport. Secondo la lettura di INL, fino all'apparizione del decreto la modalità più corretta per adempiere alle comunicazioni obbligatorie sarà il tradizionale canale Unilav. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023 (4 settembre 2023), l'Ispettorato individua il termine di invio delle comunicazioni entro il 30 ottobre 2023. La tempestiva [nota di chiarimento](#) apparsa nella stessa giornata del 26 ottobre, tutelando il legittimo affidamento degli operatori del mercato del lavoro, ha fatto salve tutte le comunicazioni già inviate attraverso il RAS prima della stessa data del 26 ottobre, rispetto alle quali non è dovuto un ulteriore adempimento di comunicazione obbligatoria. L'INL ricorda poi come nel caso delle co.co.co. nell'ambito sportivo dilettantistico la tenuta del libro unico del lavoro potrà

essere adempiuta anche attraverso apposita sezione del RAS. Anche su questa specifica materia si attende un decreto attuativo da parte dei due ministeri competenti che dovrà apparire entro il 31 dicembre 2023. L'iscrizione dei collaboratori nel LUL (Libro Unico Lavoro) potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla fine di ogni anno di riferimento. I compensi dovuti potranno essere comunque erogati anche anticipatamente. Ferme restando possibili ulteriori proroghe, l'Ispettorato ricorda che gli adempimenti e i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sopra citate, per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 31 ottobre. Riassunte infine la disciplina applicabile per le prestazioni sportive dei volontari, nonché la disciplina dell'apprendistato nel lavoro sportivo e le misure di sicurezza sul lavoro nel settore.

❖ *Rivalutazione ammende e sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ASSICURAZIONE INAIL PER SUBORDINATI E CO.CO.CO. SPORTIVI: LE INDICAZIONI

Dopo i primi chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la [circolare n. 2/2023](#) sulla riforma del lavoro sportivo e sul decreto correttivo della stessa, arrivano anche le istruzioni dell'**Inail** sulla tutela assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali che, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 120/2023, si applica dal 1° luglio scorso ai lavoratori subordinati sportivi, ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale e ai prestatori di lavoro occasionale. Come precisato dall'Istituto nella [circolare n. 46 del 27 ottobre scorso](#), non sono tutelati tra gli altri i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile e di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 814/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della legge n. 2895/2002; gli sportivi dilettanti e i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano la loro attività in qualità di volontari; i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera ex art. 2222 del Codice civile. Inoltre, continuano a essere esclusi dalla tutela Inail gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l'attività svolta a favore delle squadre nazionali e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto prestazioni che la giurisprudenza ha ricondotto all'ambito del rapporto di lavoro autonomo. Nella circolare si chiarisce che i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio i lavoratori sportivi sopra menzionati, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'**Inail** con l'apposito servizio online, indicando nella stessa i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Le denunce di iscrizione – ha sottolineato l'Istituto – saranno considerate nei termini se presentate entro il prossimo 30 novembre. E sempre entro il medesimo termine dovranno essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. Dopo aver riepilogato le disposizioni normative in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto, riguardanti sia l'area del professionismo che del dilettantismo, nonché le

tipologie contrattuali applicabili e la tutela dei giovani atleti apprendisti per la formazione, l'Istituto ha evidenziato che per la determinazione dei premi dei lavoratori sportivi subordinati occorre far riferimento alle retribuzioni e ai riferimenti tariffari previsti dal decreto 21 novembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia. Lo stesso vale per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che sono assicurati obbligatoriamente all'Inail, a patto che il rapporto di collaborazione si concretizzi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, o la collaborazione sia resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

- ❖ *Infortuni sul lavoro: nuove istruzioni sulla sospensione del termine di prescrizione del diritto alle prestazioni*
- ❖ *In calo le denunce di casi mortali sul lavoro nel 2022. Relazione annuale Inail 2022 del 4 ottobre*
- ❖ *Estensione della tutela assicurativa in favore del personale docente e degli studenti*
- ❖ *Dal 9.11 i nuovi servizi Inail sull'App IO*
- ❖ *Bando Isi 2022: dal 26.10 accesso allo sportello informatico*



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

UN VOUCHER PER SOSTENERE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PMI

Fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2023 sarà aperto lo sportello per la compilazione delle domande per il “Voucher per consulenza in innovazione” per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa che operano sul territorio nazionale. A renderlo noto il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con il decreto direttoriale del 16 ottobre 2023 nel quale sono definite le modalità di erogazione delle agevolazioni, soggetti beneficiari e spese ammissibili. La misura, che può contare su una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro, consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco definito con il [decreto direttoriale 19 ottobre 2023](#). Secondo quanto riportato in una [nota](#) pubblicata sul portale del MIMIT, il “Voucher”, concedibile in regime de minimis, per le micro e piccole imprese consisterà in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro. I soggetti che intendono fare richiesta per gli incentivi dovranno compilare le domande esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link <https://Agevolazioni.dgiai.gov.it>. Solo a partire dal 29 novembre 2023 le imprese e le reti di impresa che hanno compilato le domande precedentemente potranno procedere con l’invio delle istanze di agevolazione (il link sarà disponibile nelle prossime settimane).

- ❖ [Contratti di sviluppo per agroalimentare: domande dal 20.10](#)
- ❖ [Brevetti +, chiuso lo sportello telematico](#)



AIUTI FINANZIARI PER MICRO E PMI AGRICOLE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI

Micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali potranno accedere agli aiuti finanziari secondo le modalità e i criteri stabiliti dal [decreto 11 agosto 2023](#) del **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre](#). Requisiti fondanti per ottenere le agevolazioni – cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis – sono il riconoscimento del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti nonché la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa (art. 1). Nel dettaglio, gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione riguardano, tra gli altri, la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite; la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o il loro acquisto se distrutti; la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione; la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività, compresi gli investimenti necessari per rendere eventualmente definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale (art. 2). I costi ammissibili per gli aiuti, invece, sono quelli sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, comma 6, lettera h) del Regolamento UE 2022/2472. E inoltre, sono relativi ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede le agevolazioni o da un'impresa di assicurazione, come disposto dall'art. 37, comma 5, dello stesso Regolamento. Il versamento – si legge nell'art. 3 – avverrà entro quattro anni a partire dalla data in cui si è verificato l'evento. I contributi a sostegno delle imprese in esame, infine, saranno concessi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 102/2004; nonché sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).



FNC: RICHIESTA DI SALDO ENTRO IL 6.11 CON NUOVA FUNZIONALITÀ

Per presentare la rendicontazione e la richiesta di saldo del Fondo Nuove Competenze – seconda edizione, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova funzionalità attiva dallo scorso 19 ottobre sul portale MyAnpal. Nel dettaglio, il saldo potrà essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza e comunque entro il prossimo 6 novembre. A chiarirlo è la stessa **Agenzia**, con un [comunicato del 20 ottobre](#), nel quale rende noti anche il [Manuale per aziende aggiornato](#) e le nuove [Faq](#) sulla richiesta di saldo. Nelle risposte, l'Agenzia ha ricordato quali siano le ore rendicontabili; le modalità di aggiornamento dell'importo in fase di richiesta di saldo; la documentazione da produrre e trasmettere ad Anpal. Tra gli altri, si chiarisce che lavoratori fragili e genitori con figli sotto i 14 anni, beneficiari della proroga dello smart working prevista dal Decreto Lavoro, potranno seguire le ore di formazione in modalità totalmente sincrona. Infine, nelle faq si evidenzia che il contributo del Fondo Nuove Competenze è compatibile con altre misure come, ad esempio, i contributi di industria 4.0. Purché le stesse non abbiano ad oggetto la parte di costo orario rimborsata da parte del Fondo.



AGENZIA ENTRATE, CODICI FISCALI IN CU SOLO SE GIÀ IN POSSESSO DEL DATORE DI LAVORO

A seguito delle perplessità manifestate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con una lettera del 24 ottobre 2023 in ordine alla richiesta di indicare nella Certificazioni uniche i codici fiscali dei figli anche non a carico, sono giunte dall'**Agenzia delle Entrate** le necessarie precisazioni utili a chiarire le criticità scaturite dalla risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023.

Più nel dettaglio, con la **nota prot. 386245 del 27 ottobre 2023**, viene chiarito che la compilazione è circoscritta alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro sia già in possesso dei dati.

Più specificamente, l'obbligo riguarda le seguenti tre situazioni:

- il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio (es. fattura di una spesa medica intestata al figlio);
- agevolazioni ai fini del calcolo dell'addizionale regionale Irpef in presenza di figli a carico;
- non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico per il 2023.

- ❖ *CU 2024: compilare sezione familiari a carico anche senza detrazioni*
- ❖ *E-Fattura: aggiornate le specifiche per attivare la delega*
- ❖ *Sanzioni ridotte per mancata emissione di scontrini*
- ❖ *Spese trasporto pubblico: le regole per l'invio dei dati per la precompilata*
- ❖ *Tassazione delle crypto-attività. Chiarimenti*



OMESSA DICHIARAZIONE E FATTURAZIONE IVA: COME REGOLARIZZARE LE OMISSIONI

Come porre rimedio alla mancata fatturazione, l'omessa presentazione della dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità? A fornire chiarimenti, l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 450/2023](#), pubblicata lo scorso 20 ottobre. Il caso è quello di una società, domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia, operante nel settore delle aste immobiliari e che fornisce servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. L'amministrazione finanziaria fa chiarezza in merito ad alcune condotte omissive della società, quali la mancata fatturazione delle operazioni imponibili, l'omessa dichiarazione Iva e la mancata tenuta della contabilità, specificando quali sono i casi in cui è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, l'istituto non consente il cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo citato e la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa. **Sull'importo dell'Iva da versare**, la norma cui fare riferimento è l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva). Per garantire che l'imposta sul valore aggiunto gravi unicamente sul consumatore finale - si legge nel documento di prassi - la stessa è caratterizzata dalla rivalsa, meccanismo che permette di "addebitare l'imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa". La norma non contempla "espressamente" il caso in cui l'operazione debba essere obbligatoriamente documentata con fattura e questa venga omessa. L'amministrazione finanziaria applicando i principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, (la direttiva 2006/112) specifica che "il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell'imposta laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto della stessa in ipotesi contraria". L'altra violazione riguarda gli **obblighi relativi alla contabilità** e la norma di riferimento è l'articolo 9 del D.Lgs. n. 471/97. Secondo l'Agenzia, la sanzione è unica per le scritture/documenti non tenuti e poi

conservati nel rispetto della legge; “altrettanto non può dirsi per la reiterazione del comportamento tra i vari periodi d'imposta; l'istante potrà dunque procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri e i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione”. Riguardo, invece, alle dichiarazioni di inizio o variazione di attività la norma di riferimento è l'articolo 35 del decreto Iva. Le Entrate ricordano che “la presentazione tardiva, seppur spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione di attività è dunque sempre sanzionabile, con l'effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile”. L'ultima violazione trattata è **l'omesso versamento e l'omessa dichiarazione Iva**. Sono diverse le norme sanzionatorie del D.Lgs. n. 471/97. Il contribuente che intende porre rimedio “al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta emettere le fatture trascurate; comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione»; presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi”.

- ❖ Crisi d'impresa: dilazionabili i debiti anche se non iscritti a ruolo
- ❖ Erronea duplicazione fatture: possibili note di variazione



ROTTAMAZIONE QUATER: PRIMA RATA DA VERSARE ENTRO IL 31.10

Entro oggi 3 milioni di contribuenti che hanno presentato domanda di adesione agevolata delle cartelle entro i termini di legge (30 giugno 2023) dovranno versare la prima o unica rata della cosiddetta rottamazione-quater. A darne notizia, l'**Agenzia Entrate-Riscossione** con un [comunicato stampa](#) diffuso lo scorso 25 ottobre. **Come e dove pagare.** Il pagamento va eseguito utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, vale a dire la lettera inviata dall'Agente di riscossione con cui si ricorda che per ciascuna rata la legge concede 5 giorni ulteriori di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. In buona sostanza, per la rata in scadenza oggi saranno ritenuti validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023. Nel caso di mancato pagamento o qualora il versamento sia stato eseguito oltre il termine previsto, il contribuente perderà automaticamente i benefici della definizione agevolata. Numerose le modalità di pagamento: si può pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Il versamento può essere eseguito anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione dove l'accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione "Sportello territoriale" oppure tramite il contact center al numero 060101. L'Agente della riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti anche alcuni servizi utili in vista delle scadenze di pagamento. In particolare, è sempre possibile per chi non detiene la Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento, scaricarne una copia direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. E' possibile inoltre chiedere l'attivazione dell'addebito delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche all'area riservata del sito del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" presente nella sezione Definizione

agevolata. Il contribuente dovrà poi selezionare il piano di definizione agevolata su cui vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti; al termine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all'indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell'attivazione del servizio e l'indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non dovesse ricevere tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata, il pagamento andrà effettuato mediante le altre modalità previste, mentre l'addebito sul conto, nel caso sia confermata l'attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva. Disponibile inoltre nell'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it anche il servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute. Per farlo basta accedere alla voce ContiTu fra le pagine del sito dedicate alla definizione agevolata e compilare la richiesta; al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Termini e scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi per i soggetti residenti nelle zone alluvionate (indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023). Pertanto, la comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per pagare la prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di settembre** che è pari a **119,30%** . Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di settembre** è di **1,822970%** .

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari